

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **158/1980** (ECLI:IT:COST:1980:158)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **AMADEI** - Redattore: - Relatore: **BUCCIARELLI DUCCI**

Camera di Consiglio del **16/10/1980**; Decisione del **27/11/1980**

Deposito del **15/12/1980**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **16302**

Atti decisi:

N. 158

ORDINANZA 27 NOVEMBRE 1980

Deposito in cancelleria: 15 dicembre 1980.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 352 del 24 dicembre 1980.

Pres. AMADEI - Rel. BUCCIARELLI DUCCI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 30, ottavo

comma, e 59 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 6 novembre 1979 dal Pretore di Salerno, nel procedimento civile vertente tra Gasser Carlotta e Loia Michele, iscritta al n. 988 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64 del 5 marzo 1980.

Udito nella camera di consiglio del 16 ottobre 1980 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.

Ritenuto che con l'ordinanza n. 988/79 è stata sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 30, ottavo comma, e 59 della legge sull'equo canone n. 392 del 27 luglio 1978, censurandosi la discriminazione che consente il recesso dai contratti di locazione per necessità del locatore, e la conseguente azione di rilascio, soltanto nei confronti dei conduttori con reddito inferiore agli otto milioni annui.

Considerato che la medesima questione è stata già prospettata alla Corte, sia pure con la denuncia del solo art. 59 della legge citata;

che l'estensione della censura all'art. 30, ottavo comma, della stessa legge appare, tuttavia, giustificata, più che da un denunciato vizio di detta norma, dalla circostanza che il giudice a quo era chiamato a decidere sull'azione di rilascio, in base appunto alla previsione del citato art. 30, ottavo comma (contenente la procedura per il rilascio);

che, pertanto, la sostanziale ed unica censura investe la disparità di trattamento di cui all'art. 59, sicché non vengono prospettati ulteriori profili né addotti nuovi argomenti.

Considerato che detta censura è stata già respinta con la sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 1980 e dichiarata manifestamente infondata con le ordinanze nn. 88 e 130 del 1980.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 30, ottavo comma, e 59 della legge sull'equo canone 27 luglio 1978, n. 392, sollevata con l'ordinanza di rimessione n. 988/1979.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.